Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno XLVI — **Roma — Venerdì, 3 aprile 1925** — **Numero 78**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 585.

REGIO DECRETO 8 marzo 1925, n. 330.
Istituzione di un ufficio per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte, in Parma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 27, comma secondo, del Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sul nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichità e d'arte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituito in Parma presso la Regia pinacoteca, un ufficio per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° marzo 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 1. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 586.

REGIO DECRETO 8 marzo 1925, n. 332.

Norme per l'applicazione del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, al personale dell'Ispettorato industriale delle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, che estende il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austro-ungarica;
Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, con cui si provvede alla sistemazione giuridica del personale suddetto;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3093, sull'assimilazione economica dell'Ispettorato industriale delle nuove Provincie;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austro-ungarica in qualità di ispettore superiore della VI classe di rango ed inquadrato nella Tabella 2ª (ispettori capi circolo) allegata al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3093, è conferito, con decorrenza dal 1° dicembre 1923, il grado VII del gruppo *A* di cui alla tabella n. 81 allegata al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con l'anzianità, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, ad esso spettante a norma del citato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3093.

Art. 2.

Nella prima attuazione del presente decreto e senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, gli ispettori di cui al precedente articolo inquadrati nel grado VII del gruppo *A* possono essere promossi per merito comparativo, in concorso con gli impiegati di ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro aventi i requisiti di legge, al grado VI gruppo *A* di cui alla tabella n. 81 allegata al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, entro il limite di un terzo dei posti vacanti nel grado stesso. Agli ispettori di cui all'art. 1, che siano in tal modo promossi al citato grado VI, è assegnata nel nuovo grado, agli effetti dell'attribuzione degli stipendi, l'anzianità decorrente dalla data di nomina nella VI classe di rango, degli ordinamenti della cessata Amministrazione austro-ungarica.

Gli ispettori che conseguiranno il grado VII del gruppo *A* successivamente alla prima attuazione del presente decreto, potranno concorrere insieme ai funzionari di ruolo, ove abbiano i requisiti di anzianità nel grado, nei posti vacanti del grado VI del ruolo organico di cui alla tabella soprarichiamata.

Gli ispettori promossi al grado VI in base al presente articolo passano a far parte del ruolo.

Art. 3.

Agli ispettori che, al 1° dicembre 1923, abbiano compiuto, a sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3092, il 18° anno nel grado di ispettore, è conferito il grado VIII gruppo *A* della tabella n. 81 allegata al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con anzianità decorrente dalla data di nomina nella classe di rango di cui erano investiti.

Gli ispettori che al 1° dicembre 1923 non abbiano invece compiuto detta anzianità sono collocati nel grado IX gruppo *A* della tabella n. 81 allegata al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con l'anzianità ad essi spettante ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3093.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 3. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 587.

REGIO DECRETO 8 marzo 1925, n. 331.

Modificazione alla circoscrizione delle Soprintendenze uniche alle opere di antichità e d'arte di Taranto e di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti l'articolo 59 del Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3164 e l'art. 11 della legge 27 giugno 1907, n. 386;
Veduto l'articolo 6 del Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;
Ritenuto che la Basilicata può considerarsi tradizionalmente collegata alla Calabria dal punto di vista etnografico, storico ed archeologico e che per tale affinità fra le due finitime regioni è opportuno aggregare la Basilicata alla Soprintendenza alle opere di antichità e d'arte con sede in Reggio Calabria, allo scopo di assicurare unità di tutela scientifica al gruppo lucano-bruzio e per non rompere la mirabile serie delle città costiere della Magna Grecia;
Sentito il parere della Commissione Centrale per le antichità e belle arti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La circoscrizione delle seguenti Soprintendenze uniche alle opere di antichità e d'arte, già fissata dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, viene così modificata:

Soprintendenza di Taranto (Puglie).

Soprintendenza di Reggio Calabria (Basilicata e Calabria).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 2. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 588.

REGIO DECRETO 8 marzo 1925, n. 333.

Norme per le assunzioni e le promozioni nel ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, che istituisce l'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Visto l'art. 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, sul riordinamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

Visti gli articoli 15 e 19 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le assunzioni e le promozioni di personale nel ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro sono regolate dalle disposizioni stabilite dagli articoli seguenti.

Concorsi per la nomina dei capi circolo.

Art. 2.

I posti di capi circolo sono conferiti mediante concorsi per titoli agli ispettori principali, agli ispettori di prima e seconda classe i quali, alla data del decreto Ministeriale che indice il concorso, abbiano prestato complessivamente nei suddetti gradi almeno sette anni di effettivo servizio ed abbiano conseguito nell'ultimo quinquennio soltanto qualifiche di ottimo e di distinto.

Il posto di capo circolo medico è conferito esclusivamente a laureati in medicina nei modi e con le condizioni previste dal comma precedente.

Nella prima applicazione del presente decreto, non più di due posti vacanti nel grado di capo circolo saranno conferiti mediante il concorso per titoli, al quale potranno prendere parte gli ispettori di qualunque grado ed anzianità di servizio, purchè abbiano conseguito nell'ultimo quinquennio esclusivamente qualifiche di ottimo e di distinto, ed anche gli estranei i quali abbiano i requisiti richiesti per la nomina ad ispettori di cui all'art. 5 del presente decreto ed ai numeri 1 e 5 dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, abbiano compiuto almeno 25 anni e non abbiano superato 45 anni di età.

Art. 3.

Il decreto Ministeriale che bandisce il concorso per la nomina a capo circolo deve indicare:

1° il numero dei posti messi a concorso;

2° il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione e dei titoli.

Potranno essere stabilite altresì le garanzie necessarie per assicurare l'attitudine al posto di capo circolo.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Fra la data di tale pubblicazione ed il termine per la presentazione delle domande e dei titoli devono intercedere almeno due mesi.

Le domande ed i titoli sono sottoposti all'esame di una Commissione nominata dal Ministro per l'economia nazionale.

La Commissione designa al Ministro i concorrenti ritenuti degni di nomina, proponendoli in ordine di merito e ne forma la graduatoria per un numero non eccedente i posti messi a concorso. La Commissione può proporre che agli ispettori risultanti vincitori sia conferita la reggenza di circoli per un determinato tempo a titolo di prova. Scaduto tale periodo di reggenza seguirà la decisione definitiva del Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Agli ispettori cui sia stata conferita la reggenza non spetta, durante tale periodo, il trattamento economico del grado di capo circolo.

Gli estranei vincitori del concorso saranno assunti nel grado di ispettore principale, con reggenza nella carica di capo circolo. Il primo anno di servizio sarà prestato a titolo di prova con diritto agli emolumenti di ispettore principale, escluso il supplemento di servizio attivo.

Il periodo di prova può essere prorogato per un altro anno e durante tale secondo periodo spetta al funzionario il trattamento economico del grado di ispettore principale.

Il periodo di prova è regolato altresì dagli articoli 8 e 9 del presente decreto.

Dopo almeno tre anni di effettivo servizio nel grado di ispettore principale potrà aver luogo, su parere del Consiglio di amministrazione, la nomina a capo circolo.

Concorsi per la nomina degli ispettori e degli aiutanti ispettori.

Art. 4.

L'assunzione del personale nelle categorie di ispettore e di aiutante ispettore è fatta esclusivamente nel grado iniziale e mediante concorsi per esami e per titoli.

Art. 5.

Per l'ammissione ai concorsi per il grado di ispettore aggiunto è necessario:

1° essere cittadino italiano col godimento dei diritti politici;

2° avere compiuto, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di 18 anni e non avere oltrepassato il 30° anno di età, ferme restando le disposizioni dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e 8 cap. ultimo legge 21 agosto 1921, n. 1312, per quanto riguarda rispettivamente i combattenti e gli invalidi di guerra;

3° avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

4° essere di sana e robusta costituzione, esente di difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5° avere ottenuto, a seconda dei posti messi a concorso, il diploma d'ingegneria o la laurea in medicina, in scienze agrarie, fisiche o chimiche.

Art. 6.

Per l'ammissione ai concorsi per il grado di aiutanti ispettore di 2ª classe, è necessario:

1° essere cittadino italiano col godimento dei diritti politici;

2° aver compiuto, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di 18 anni e non aver oltrepassato il 35° anno di età, ferme restando le disposizioni dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e 8 cap. ultimo legge 21 agosto 1921, n. 1312, per quanto riguarda rispettivamente i combattenti e gli invalidi di guerra;

3° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

4° essere di sana e robusta costituzione, esente di difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5° avere ottenuto il diploma di licenza di scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza di scuole industriali, scuole professionali o scuole di agricoltura equipollenti da indicarsi in apposita tabella che sarà approvata dal Ministro per l'economia nazionale;

6° avere prestato lodevole servizio per almeno due anni in qualità di assistente tecnico, capo operaio od operaio in opifici o lavori soggetti alla legge sugli infortuni o a quella sul lavoro delle donne e dei fanciulli, ovvero in aziende agrarie.

Art. 7.

Con i decreti Ministeriali che bandiscono i concorsi saranno stabilite le norme per la valutazione dei titoli, per la graduatoria dei concorrenti e per la composizione delle Commissioni esaminatrici, ferme restando le disposizioni stabilite dagli articoli 21 e 160 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Periodo di prova.

Art. 8.

L'assunzione nei gradi di ispettore aggiunto e di aiutante ispettore di 2ª classe è fatta a titolo di prova.

Sono tenuti al periodo di prova gli impiegati provenienti da altri ruoli, tanto se in essi abbiano già prestato servizio in prova, quanto se abbiano conseguito la nomina stabile senza aver prestato tale servizio, fatta eccezione per gli impiegati provenienti dalle categorie di aiutante ispettore o di ufficiale d'ordine del corpo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Durante il primo anno del periodo di prova il personale proveniente da altri ruoli conserva, oltre lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto, le indennità temporanee mensili, senza alcun diritto a supplemento di servizio attivo, fermi restando gli articoli 4 (cap. 4 e 5) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e 7 (ultimo comma) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Al personale non proveniente da altri ruoli, è corrisposto l'assegno mensile di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Dopo il primo anno compete al personale in prova, provenga o no da altri ruoli, il trattamento economico del grado relativo, fermo restando l'art. 4 (cap. 4 e 5) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 9.

Il periodo di prova è della durata di un anno, trascorso il quale il funzionario che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione sia riconosciuto idoneo, viene confermato definitivamente in servizio.

Allo scadere dell'anno, il Consiglio di amministrazione può prorogare per non più di un altro anno la durata del periodo di prova relativamente al personale per il quale non ritenga opportuno sia conferita la conferma definitiva.

Tale personale perde il proprio turno di anzianità rispetto a quello che ottenga la nomina stabile.

Durante il periodo di prova od al termine di esso l'impiegato che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia ritenuto idoneo, è licenziato senza preavviso e indennizzo.

Promozioni.

Art. 10.

Le promozioni al grado di ispettore principale sono conferite successivamente:

a) per un posto mediante concorso per titoli, o per titoli e per esame, agli ispettori che abbiano compiuto complessivamente, nei gradi di ispettore di 1ª classe, ispettore di 2ª classe e di ispettore aggiunto almeno sei anni di effettivo servizio, in esso compreso il periodo di prova, ed abbiano nell'ultimo quinquennio esclusivamente qualifiche di ottimo e di distinto;

b) per gli altri due posti per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli ispettori di 1ª classe che abbiano compiuto in tale grado almeno tre anni di effettivo servizio.

Per il concorso indicato nella lettera *a*) del presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dei primi cinque comma dell'art. 3 del presente decreto. Il decreto Ministeriale che bandisce il concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 11.

Le promozioni al grado di ispettore di 1ª classe sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli ispettori di 2ª classe che abbiano compiuto in tale grado almeno tre anni di effettivo servizio e, quando non vi siano o non siano ritenuti promovibili ispettori che abbiano il suddetto requisito, sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli ispettori di 2ª classe che in questo grado o in quello di ispettore aggiunto abbiano prestato almeno 7 anni di effettivo servizio, in esso compreso il periodo di prova.

Art. 12.

Le promozioni al grado di ispettore di 2ª classe sono conferite per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto fra gli ispettori aggiunti che abbiano prestato in tale grado almeno sei anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova, e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità fra gli ispettori aggiunti per i quali il suddetto effettivo servizio, computato il periodo di prova, raggiunga gli otto anni. Per gli impiegati provenienti dal ruolo di aiutante ispettore, il servizio prestato in detto ruolo viene computato per metà, ed in ogni caso per non più di quattro anni, agli effetti dell'anzianità per la cennata promozione.

Art. 13.

Le promozioni al grado di primo aiutante ispettore sono conferite per un terzo dei posti in seguito ad esame di concorso agli aiutanti ispettori di 1ª classe che abbiano prestato in tale grado od in quello precedente complessivamente almeno otto anni di effettivo servizio, e relativamente agli altri due terzi dei posti sono conferiti per anzianità congiunta al merito agli aiutanti ispettori di 1ª classe che abbiano prestato in tale grado ed in quello precedente complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio.

Art. 14.

Le promozioni al grado di aiutante ispettore di 1ª classe sono conferite secondo una graduatoria di merito, da formarsi dal Consiglio di amministrazione, fra gli aiutanti ispettori di 2ª classe che abbiano prestato in tale grado almeno sei anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova, ed abbiano dimostrato diligenza, idoneità e buona condotta. Per gli aiutanti ispettori che provengono dal ruolo del personale d'ordine dell'Ispettorato o dal Ministero dell'economia nazionale, il servizio prestato viene computato per intero ed in ogni caso per non più di quattro anni agli effetti dell'anzianità per la cennata promozione.

Personale d'ordine.

Art. 15.

Per i posti della carriera d'ordine, che non siano ricoperti mediante assunzione di personale a ferma temporanea, si applicano per le assunzioni in ruolo e per le promozioni, le norme riguardanti il personale d'ordine del Ministero dell'economia nazionale.

Per l'ammissione sono richiesti i titoli di cui all'art. 16, lettera *c*) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 4. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 589.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1925, n. 315.

Facoltà al consorzio irriguo « Vaso Luzzaga », in Alfianello (Brescia), di riscuotere i contributi dei soci nelle forme fiscali.

N. 315. R. decreto 22 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene concesso al consorzio irriguo « Vaso Luzzaga », con sede in Alfianello (Brescia), la facoltà di riscuotere i contributi dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1925

Numero di pubblicazione 590.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1925, n. 318.

Erezione in Ente morale del Ricreatorio laico Giuseppe Bolchini, in Varese.

N. 318. R. decreto 25 gennaio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Ricreatorio laico Giuseppe Bolchini di Varese viene eretto in Ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1925.

Numero di pubblicazione 591.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1925, n. 319.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Veiano.

N. 319. R. decreto 12 febbraio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Veiano viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1925.

REGIO DECRETO 22 marzo 1925.

Nomina degli agenti di cambio per le borse di Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernente il riordinamento delle Borse;

Veduti i decreti Ministeriali 9 marzo e 20 marzo 1925 coi quali furono stabiliti a norma dell'art. 9 del Regio decreto-legge suddetto il numero degli agenti di cambio e la cauzione che ciascuno di essi deve prestare, per le borse di Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono nominati agenti di cambio per ciascuna delle Borse sopra indicate i seguenti signori:

1. *Borsa di Genova.* — Bianchi Antonio, Boggiano Ettore fu Federico, Caffarena Tito fu Luigi, Casanova Giuseppe fu Giuseppe, Cerutti Enrico, Ferrari Agostino, Gam-

barotta Agostino, Garibaldi Antonio, Gnecco Giacomo, Gotelli Antonio, Lavaggi Carlo, Massone Tommaso, Pitto Davide Emanuele, Ramella Francesco e Tommasinelli Mario.

2. *Borsa di Milano.* — Baslini Giovanni, Besozzi Onorato, Comi Luigi, Corti Giacomo, Crivelli Primo, Faini Riccardo, Folz Michele, Garbagni Aldo, Gelpi Ettore, Ghezzi Domenico, Mattia Giuseppe, Morotti Edoardo, Musso Temistocle, Orefice Edoardo, Piccaluga Italo, Riboldi Giuseppe Gaetano, Rusconi Stefano, Spaggiari Giuseppe, Tedeschi Arnaldo, Vimercati Alessandro.

3. *Borsa di Napoli.* — De Lucia Paolo, D'Enrico Silvestro, Grimaldi Paolo, Pittore Luigi, Romano Francesco.

4. *Borsa di Roma.* — Ajò Giulio, De Lellis Camillo, Friedmann Giulio, Hannau Bindo, Lippi Adolfo, Natali Tito, Palmegiani Romeo, Recanati Ugo, Sacerdoti Renato, Sonnino Daniele, Soria Giorgio, Tanlongo Ugo, Verdesi Francesco.

5. *Borsa di Torino.* — Alagna Ernesto, Artom Vittorio, Benso Giuseppe, Billotti Eugenio, Bonomini Cesare, Cravario Francesco, Frignocca Giuseppe, Garrone Edoardo, Gilli Mario, Levi Davide, Mazzetti Giovanni, Norsi Todros, Ovazza Ernesto, Ramella Umberto, Treves Elia Emanuele.

6. *Borsa di Trieste.* — Girardelli Ermanno, Lewy Alberto, Morpurgo Menotti, Rodriguez Da Costa Ruggero, Toniatti Ezio.

Art. 2.

Agli effetti della costituzione della cauzione, la nomina dei predetti agenti di cambio decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1925.

Rettifica del decreto Ministeriale 7 marzo 1925, concernente il numero degli agenti di cambio e della loro cauzione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 7 marzo 1925, è rettificato come segue:

Il numero degli agenti di cambio per la borsa di Trieste è di quindici (15) anzichè di trenta (30); il numero degli agenti di cambio per la borsa di Firenze è di otto (8) anzichè di cinque (5); il numero degli agenti di cambio per la borsa di Venezia è di tre (3). La misura della cauzione per gli agenti di cambio di Venezia è di lire cinquecentomila. Per la borsa di Torino il numero degli agenti è di 45 anzichè di 39 e la cauzione è di lire un milione anzichè di lire ottocentomila.

Art. 2.

Per il primo conferimento della cauzione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, potrà essere ammesso, sino alla concorrenza del 35 per cento, il deposito di titoli diversi da quelli previsti dall'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, purchè quotati in Borsa da almeno 3 anni; tali titoli saranno computati al 70 per cento del corso di compensazione di fine d'anno 1924, e dovranno essere sostituiti entro il 31 dicembre p. v., coi titoli previsti dal sopra citato art. 55.

Roma, addì 20 marzo 1925.

Il Ministro per le finanze:
A. DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 5 marzo 1925.

Scioglimento del Consiglio comunale di Bazzano (Bologna).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 5 marzo 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bazzano, in provincia di Bologna.

MAESTA',

Un'inchiesta di recente eseguita sull'andamento dell'Amministrazione comunale di Bazzano, sorta dalle elezioni del dicembre 1922, ha accertato il deplorevole abbandono dei servizi pubblici; gravi irregolarità e abusi nella gestione del dazio; l'illecito profitto tratto dagli amministratori dalla propria carica; la trascurata tutela degli interessi dell'Ente.

Tale azione deficiente ed irregolare, mentre ha determinato insanabili dissensi in seno all'Amministrazione, e conseguentemente le dimissioni di otto consiglieri, per quanto non accettate dal Consiglio, ha anche provocato nella popolazione un vivo fermento, che minaccia, data la tensione degli animi, di degenerare in gravi perturbamenti.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di eliminare, con un periodo di gestione straordinaria, il disordine riscontrato nella civica azienda, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bazzano, in provincia di Bologna, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Nicola Rubino è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 31)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	41376	420 —	Stoppini *Rosalia dell'avv. Giuseppe di Bergamo*, vincolata.	Stoppini *Maria-Francesca-Lia-Rosa* di Giuseppe dom. a Bergamo, vincolata.
»	385963	700 —	Stoppini *Rosa-Lia* fu Giuseppe, moglie di Mignone *Giuseppe* fu *Farncesco*, dom. a Cassine (Alessandria), vincolata.	Stoppini *Maria-Francesca-Lia-Rosa* di Giuseppe, moglie di Mignone *Carlo-Giuseppe-Cesare-Giovanni* fu *Giovanni-Francesco* domiciliato a Cassine (Alessandria), vincolata.
»	385965	56 —		
»	195214	3,500 —	Ottolenghi *Celeste* di Moisè-David, moglie di Ottolenghi cav. Leonetto fu Zaccaria, dom. a Torino.	Ottolenghi *Celestina* di Moisè-David, moglie ecc. come contro.
»	252346	3,500 —		
»	305470	3,500 —		
»	306985	1,400 —		
»	310774	14,000 —		
»	303840	8,400 —		
Cons. 5 %	220503	305 —	Leli *Filomena* fu Vincenzo, minore, sotto la tutela di Andrea Cacchione fu Francesco, dom. in Fragnano Albo (Aquila).	Leli *Carmina-Filomena-Camilla* fu Vincenzo, minore, ecc. come contro.
3.50 %	652987	17.50	*Poggetto Maria-Pierina*, minore, sotto la tutela di Bessone Chiaffredo, dom. a Cavour (Torino), con usufrutto vitalizio a Gossa Caterina fu Giacomo, ved. Priotti Giuseppe.	*Pogetto Pierina-Maria*, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	341678	2,500 —	Di Guglielmo *Filomena* fu Donato, moglie di Martucci Luigi, dom. in Andretta (Avellino).	Di Guglielmo *Maria-Filomena* fu Donato, minore, ecc. come contro.
»	106935	65 —	Ghilardi *Dante* fu Gabriello, minore, sotto la patria potestà della madre Rossi Ernesta, ved. Ghilardi, dom. a Spezia (Genova).	Ghilardi *Alceste-Dante* fu Gabriello, minore, ecc. come contro.
»	118100	125 —		
Buono Tesoro settennale 3ª serie	54	Cap. 1000 —	Avversi *Ugo* di Gaetano.	Avversi *Ugo Raffaele-Domenico* di Gaetano, minore, sotto la patria potestà del padre.
3.50 %	650053	150.50	Bovio *Serafino* fu Clemente, dom. in Bellinzago Novarese (Novara).	Bovio *Giuseppe-Serafino* fu Clemente, o *Giulio-Clemente*, dom. come contro.
Cons. 5 %	334832	40 —	Austa Palmira, Austa Olga, Austa Teresa, Austa Benvenuto minori, sotto la patria potestà della madre *Damasto* Attilia ved. di Austa Pietro, dom. a S. Stefano Belbo (Alessandria).	Austa Palmira, Austa Olga, Austa Teresa, Austa Benvenuto minori, sotto la patria potestà della madre *Dacasto* Attilia, ved. di Austa Pietro, dom. a S. Stefano Belbo (Alessandria).
»	334833	40 —		
»	334834	40 —		
»	334835	40 —		
P. N. 4.50 %	10876	18 —	Zuzzi *Elisabetta* di Enrico, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a S. Daniele del Friuli (Udine).	Zuzzi *Elisa-Maria* di Enrico, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	290178	1,825 —	*Leveroni* Anna-Maria fu Edoardo, minore, sotto la tutela di Gardella Edoardo di Giovanni, dom. in Torriglia (Genova).	*Leverone* Anna-Maria fu Edoardo, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 marzo 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 26 marzo 1925 in Venezia, succursale n. 10, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 29 marzo 1925.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di professore di canto nel Regio conservatorio di musica « San Pietro a Majella » in Napoli.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame, ad un posto di professore di canto nel Regio conservatorio di musica « San Pietro a Majella » di Napoli, con l'annuo stipendio di L. 11,600 aumentabile, per aumenti periodici, sino a L. 13,700.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 30 giugno 1925, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica o, quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato, rilasciato dal capo dell'istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine e redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

accennare colla voce, accompagnandosi al pianoforte in modo che ne risalti il vario stile, quattro brani di musica italiana, scelti dalla Commissione esaminatrice e designati quattro ore prima dell'esame. Fra i brani scelti uno ve ne sarà con basso cifrato;

leggere all'improvviso e trasportare, non oltre una terza minore sopra o sotto, una melodia con accompagnamento di pianoforte non difficile;

comporre su tema dato, nel termine di quattro ore consecutive, in stanza chiusa, un solfeggio per voce obbligata con accompagnamento di pianoforte;

fare l'analisi, dopo una mezz'ora di osservazione, di un pezzo a voci sole, imposto dalla Commissione esaminatrice, segnarne la esecuzione ed accennarla al pianoforte quando non sia possibile di dirigerne una prova effettiva;

svolgere per iscritto, in stanza chiusa nel limite di tempo fissato dalla Commissione esaminatrice, un argomento riguardanto la storia dell'arte del canto, fisiologia ed igiene degli organi vocali, fonetica, pedagogia ed estetica, connessi intimamente l'uno all'altro, e sull'interpretazione degli abbellimenti dal 700 in poi, estratto a sorte fra tre proposti dalla Commissione esaminatrice;

esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere le più importanti opere del repertorio teatrale e da camera e le più apprezzate pubblicazioni didattiche;

insegnare ad un estraneo (o meglio ad un proprio allievo) in presenza della Commissione esaminatrice un recitativo od aria, scelto dalla Commissione stessa fra le opere dell'epoca classica del canto con speciale riguardo alla musica classica italiana;

(non obbligatoria) cantare un pezzo a propria scelta.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglie al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) e *b*), avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato

Roma, addì 24 marzo 1925.

Il Ministro: FEDELE.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.